



Bologna, li 9 maggio 2013

Esercizio dell'attività di acconciatore e estetista presso la sede designata dal cliente

Nel corso dei lavori di modifica del regolamento comunale di disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, è emersa l'esigenza di individuare una disciplina ad hoc per le attività di acconciatore ed estetista esercitate presso la sede designata dal cliente svincolate sia dall'attività svolta in locali aperti al pubblico, sia dall'attività svolta presso il domicilio dell'esercente, diversamente da ciò che prevede l'attuale regolamento.

Lo scopo è quello di consentire a chi non sia in grado di investire somme per l'apertura di una attività in locali aperti al pubblico o presso il proprio domicilio, di esercitare l'attività sotto altre forme e allo stesso tempo di stimolare quegli esercenti che attualmente lavorano con queste modalità, ma in nero, a dichiarare l'attività e a regolarizzarla.

La modifica all'attuale regolamento può avvenire a condizione che sia chiarito il dubbio sulla sua ammissibilità in base alle norme delle leggi nazionali, che vietano l'esercizio in forma ambulante o itinerante delle attività.

E' necessario, infatti, risolvere preliminarmente il dubbio se sia o meno da considerare attività ambulante o itinerante, l'attività dell'acconciatore o estetista svincolata da un locale espressamente dedicato ad essa.

Poiché non è rinvenibile, né nell'ambito della disciplina generale sulle imprese artigiane, né nell'ambito delle discipline specifiche sulle attività di acconciatore e estetista, una definizione di attività ambulante o itinerante, né una specifica definizione di attività svolta

presso la sede designata dal cliente, è necessario procedere nell'ambito delle discipline citate facendo eventualmente ricorso ai principi in materia di interpretazione delle norme di legge indicati nell'art. 12 delle preleggi e segnatamente il principio di interpretazione letterale del testo secondo il quale: *"nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, .."* (art. 12 preleggi).

Allo scopo di sottoporre ad analisi più testi normativi, si può fare ricorso anche alle leggi non più in vigore al fine di verificare se nel tempo i concetti siano stati o meno modificati.

Secondo la legge 860/56 "Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane" l'attività artigiana può essere svolta **presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione.**

La legge, elencando le varie forme di esercizio delle attività artigianali ammesse e utilizzando la congiunzione "o", di fatto chiarisce che l'attività svolta presso la sede designata dal cliente e l'attività in forma ambulante o di posteggio sono ipotesi diverse, perché elencate come alternative, di esercizio dell'attività. Dalla lettura letterale del testo si può quindi concludere che per la legge del '56 l'attività svolta presso la sede designata dal cliente non costituisce esercizio in forma ambulante dell'attività.

La legge del '56 è stata abrogata dalla **LEGGE 8 agosto 1985, n. 443** "Legge-quadro per l'artigianato" e secondo quest'ultima ***"L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio"***

La legge del 1985, rispetto alla norma precedente, mette in evidenza due forme principali e alternative di esercizio dell'attività artigiana: l'attività svolta in luogo fisso, dove per luogo fisso si intende l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o gli appositi locali o un'altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio. A questa conclusione si giunge se si considera che dopo la locuzione "attività svolta in luogo fisso" sono inserite diverse ipotesi di luogo fisso in cui può esercitarsi l'attività e che tale elenco è interrotto esplicitamente da un "oppure", che introduce invece le altre forme alternative, cioè quelle non in luogo fisso.

Anche in questa norma è quindi ribadito il concetto secondo il quale l'attività svolta presso la sede designata dal cliente e l'attività in forma ambulante o di posteggio sono due forme diverse, non sovrapponibili di esercizio dell'attività.

La legge del 1985 subisce negli anni numerose modifiche, ma questo comma è tutt'oggi in vigore.

A differenza della legge quadro sull'artigianato, le attuali leggi speciali sulle attività di acconciatore e di estetista, escludono che tra le forme di esercizio dell'attività ammesse vi sia quella ambulante o di posteggio, ma conformemente alla legge quadro e alla legge del '56, ribadiscono la possibilità di esercizio dell'attività presso la sede designata dal cliente. Nella legge 174/2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore" e in particolare all'art. 2., infatti, si legge:

"..3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio."

Anche qui, come nelle norme prima citate, emerge che il legislatore considera alternative e non sovrapponibili le attività esercitate presso la sede designata dal cliente e l'attività in forma ambulante o itinerante. Infatti, mentre inserisce la prima nell'elenco delle forme ammesse, dedica un comma ad hoc per le attività in forma ambulante per indicarle come vietate.

Anche la disciplina sull'attività di estetica indica in due commi distinti l'attività esercitata presso la sede designata dal cliente e l'attività in forma ambulante e mentre considera legittima la prima, vieta espressamente la seconda. Dalla lettura della norma si deduce quindi che le due forme di attività non sono sovrapponibili e non coincidono.

L'art. 4 della legge 4.01.1990 n.1 stabilisce infatti che *"L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.*

6. *Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' in forma ambulante o di posteggio.*

A questo punto, ciò che deve essere chiarito è il concetto di attività in *forma ambulante o di posteggio*.

Poiché, come detto, le norme in materia di artigianato e quelle speciali sulle attività di acconciatore e estetista non contengono una definizione di questa forma di attività, è necessario fare riferimento alle norme sul commercio che una simile definizione la rinviengono: mi riferisco al d.lgs 114/98, ma anche alla precedente "Disciplina del commercio" ex LEGGE 11 giugno 1971, n. 426.

Il confronto fra i due testi appena citati è particolarmente interessante ai nostri fini, perché da esso è possibile dedurre l'evoluzione che il concetto normativo di attività ambulante ha subito nel tempo.

Nella legge del 1971 si rinviene, infatti, una corrispondenza fra commercio ambulante e attività esercitata al domicilio dei compratori, poiché all'art.3 si legge: "*..per commercio in forma ambulante si intende l'attivita' di vendita esercitata a domicilio dei compratori oppure su aree pubbliche,..*".

Tale corrispondenza viene, però, meno con la riforma della disciplina del commercio, perché il dlgs 114/98 separa i due concetti, pone il commercio a domicilio sotto la categoria di speciali forme di vendita ed elabora una definizione sul commercio ambulante tutta basata sull'elemento dell'area di vendita. E' quindi attività ambulante, secondo il d.lgs 114/98 solo il commercio sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o le aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, esercitata in forma itinerante o con posteggio, mentre non è ambulante, ma forma speciale di vendita, secondo l'art. 19, la vendita effettuata presso il domicilio del consumatore. La differenza tra le due forme di vendita è tale che la prima è soggetta a regime autorizzatorio e la seconda a regime di segnalazione certificata di inizio attività.

Alla luce di quanto detto si può, quindi, concludere sostenendo che la disciplina attualmente prevista dal regolamento comunale sugli acconciatori e estetisti, disciplina che condiziona l'ammissibilità dell'attività svolta presso la sede designata dal cliente al possesso di un locale aperto al pubblico o di una sede presso il proprio domicilio, può essere modificata, eliminando le due condizioni sopradette, senza il rischio di incorrere

nel divieto di esercizio in forma ambulante dell'attività previsto dalle norme nazionali di disciplina della materia.

Cordiali saluti

avv. Cristina Longano

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

Via Benedetto XIV°, 3 - 40125 Bologna - Tel. 051 6598517/6598615 - Fax 051 6598432 - attivaproduttive@provincia.bologna.it
La Provincia di Bologna è registrata Emas - Reg. n. 1-000432 - www.provincia.bologna.it

